

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno ventuno Novembre, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.242 - I.P. 3373/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/14/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Pieve di Cento. Seconda Variante al Piano Operativo Comunale (POC) 2014 - 2019, comprendente la Valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (Valsat), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.05.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonche' contestuale valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Pieve di Cento. Seconda Variante al Piano Operativo Comunale (POC) 2014 - 2019, comprendente la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.05.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *una riserva*² in merito alla seconda Variante al Piano Operativo Comunale (POC) 2014-2019³, adottata dal Comune di Pieve di Cento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.05.2018, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1, relativa alle tutele presenti nel Sub Ambito 8.1:

“Si segnala la necessità di recepire tutte le tutele presenti nell'area, aggiornando la Tavola dei Vincoli e adeguando conseguentemente le prescrizioni all'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento al controllo degli apporti d'acqua, alla pericolosità di rischio alluvioni e alle zone di protezione dall'inquinamento luminoso”;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che consente ai Comuni, in base a quanto previsto all'art. 4, comma 4, lett. a), di avviare ed approvare, nel corso del periodo transitorio previsto all'art. 3, comma 1, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quali le Varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, ovvero POC “tematici”, mediante applicazione della normativa previgente. Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al POC in esame le norme di cui all'art. 34, L.R. n. 20/2000, che prevedono, al comma 6, la formulazione di eventuali riserve della Città metropolitana, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano adottato, relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ L'art. 30 della L.R. n. 20/2000 descrive il Piano Operativo Comunale quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

⁴ P.G. n. 62550 del 14.11.2018 - Fasc. 8.2.2.7/14/2018.

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla Variante al POC, condizionata** al recepimento della riserva sopra esposta, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Allegato B della Relazione) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE (Allegato A della Relazione). Ai sensi della Direttiva Regionale di cui alla richiamata D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di Sintesi e il piano di Monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana”;

3. formula altresì il *parere previsto in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, introduce la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, nell'ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri forniti dagli Enti ambientali.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 62217 del 13.11.2018 – Pratica n. 23549/2018. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

⁷ P.G. n. 61746 del 9.11.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Pieve di Cento per la conclusione del procedimento urbanistico in esame⁸, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale dei relativi elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁹;
5. segnala inoltre gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016¹⁰, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui l'Autorità procedente è chiamata a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale¹¹.

Motivazioni:

Il Comune di Pieve di Cento è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati in conformità alle procedure previste dalla L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018, è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, che consente ai Comuni, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), di avviare ed approvare, nel corso del periodo transitorio previsto all'art. 3, comma 1, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quali le Varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, ovvero POC “tematici”, mediante applicazione delle norme procedurali previgenti, di cui alla L.R. n. 20/2000.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito del Piano, decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alla riserva formulata ovvero si esprime rispetto ad essa con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁹ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Detta deliberazione di Giunta regionale, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, prevede che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹¹ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 17.05.2018, il Comune di Pieve di Cento ha adottato la seconda Variante al Piano Operativo Comunale (POC) 2014-2019, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 5785 del 2.07.2018¹², ai fini della formulazione di eventuali riserve¹³ previste nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo, nonché per le contestuali valutazioni ambientali previste sul documento di ValSat¹⁴.

La seconda Variante al POC è elaborata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e secondo quanto consentito dall'art. 4 comma 4, lett. a) della L.R. 24/2017. La Variante in oggetto ha come riferimento il Piano Strutturale Comunale approvato dal Comune di Pieve di Cento con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 14.11.2011. Essa propone l'inserimento di un "lotto di completamento residenziale ad intervento diretto" per la costruzione di un'abitazione a sud del Capoluogo. Sulla base di quanto previsto dall'art. 33 del PSC vigente, l'Amministrazione comunale riceverà un contributo perequativo ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, che verrà impiegato per la realizzazione dell'intervento di completamento della cassa di espansione a servizio dello Scolo Canalazzo, già in corso di parziale realizzazione.

Con successiva nota Prot. n. 8322 del 26.09.2018¹⁵, il Comune di Pieve di Cento ha trasmesso alla Città metropolitana, a corredo degli elaborati costitutivi della Variante al POC in esame, la documentazione integrativa necessaria per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'ambito del procedimento di approvazione del POC e sue Varianti, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Ad avvenuta acquisizione delle suddette integrazioni, la Città metropolitana di Bologna ha avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 57755 del 23.10.2018, il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali, con decorrenza dei termini dal 27 settembre 2018, quale data di arrivo della documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con scadenza prevista entro il giorno 26 novembre 2018.

In relazione ai suddetti termini di conclusione del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in oggetto,

¹² Acquisita in atti con P.G. n. 37426 del 2.07.2018 – Fasc. c.s.

¹³ Ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

¹⁵ Registrata in atti con P.G. n. 52570 del 27.09.2018.

anche in rapporto alle disposizioni del vigente PTCP, ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁶, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale viene espressa una riserva sui contenuti della proposta, richiamata nel dispositivo del presente provvedimento.

Vengono espresse, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di parere motivato*¹⁷, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si esprime, altresì, il parere in merito *alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*¹⁸, che si allega alla Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di approvare i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Pieve di Cento per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

¹⁶ Conservata in atti con P.G. n. 62550 del 14.11.2018.

¹⁷ Registrata agli atti con P.G. 62217 del 13.11.2018 – Pratica n. 23549/2018. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 già richiamata.

¹⁸ P.G. n. 61746 del 9.11.2018.

¹⁹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 62550 del 14.11.2018), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (P.G. n. 62217 del 13.11.2018), nonché dal Parere in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 61746 del 9.11.2018).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

²⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.